



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 107/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.E.I. CANALE 103 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “REI TV-LCN 89”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 37/2016-PROC. 18/17/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0010547, del 28 febbraio 2017, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente l'istruttoria svolta nei confronti della società R.E.I. Canale 103 S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale "REI TV-LCN 89", da cui si evince che:

- i funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, in base all'accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 29 novembre 2016, fra il CO.RE.COM. Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia - per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dai fornitori di servizi media audiovisivi locali - in data 5 ottobre 2016 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata "REI TV-LCN 89" al fine di acquisire, tra l'altro, la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 26 settembre 2016 alle ore 24:00:00 del giorno 2 ottobre 2016. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, si evince che non è stato possibile acquisire le registrazioni della programmazione in quanto, seppur visibili a video con gruppo data/ora, non risultavano esportabili con impresse tali informazioni di data e orario;
- con nota del 26 ottobre 2016, la società comunica di non aver potuto produrre, in formato elettronico, copia della registrazione della programmazione messa in onda nel periodo dalle ore 00:00:00 del giorno 26 settembre 2016 alle ore 24:00:00 del giorno 2 ottobre 2016 in quanto, nonostante la registrazione fosse visibile chiaramente a video con gruppo data orario, non è stato possibile esportarla e quindi acquisirla a causa di un problema tecnico del programma. Nella stessa nota la società comunica, altresì, di essere riuscita a risolvere il problema tecnico relativo all'esportazione dei *file*, grazie all'aiuto di un esperto, e allega alla nota copia della registrazione della programmazione andata in onda dalle 00:00:00 del 26 settembre 2016 alle ore 24:00:00 del 2 ottobre 2016;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 54511 del giorno 8 novembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, ha rilevato e segnalato che i *file*, creati in formato "proprietario", inerenti alla programmazione messa in onda dalle ore 00.00.00 del giorno 26 settembre 2016 alle ore 24:00:00 del giorno 2 ottobre 2016, dopo l'esportazione sono risultati mancanti del gruppo data/ora ed anche le registrazioni inviate in un secondo tempo, su autonoma iniziativa dell'emittente, non sono state giudicate ricevibili, in quanto la conversione del formato ne ha pregiudicato la leggibilità. Per quanto sopra, il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia ha rilevato e segnalato la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, secondo cui "*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”;

- con atto cont. n. 37, anno 2016, in data 29 dicembre 2016, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della società R.E.I. Canale 103 S.r.l., di fornire le registrazioni della programmazione andata in onda su “REI TV-LCN 89” nel periodo compreso tra le ore 00:00:00 del 26 settembre 2016 e le ore 24:00:00 del 2 ottobre 2016 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società R.E.I. Canale 103 S.r.l. preso atto della contestazione n. 37, anno 2016, ha inviato i propri scritti difensivi il 27 gennaio 2017 da cui si evince che:

- l'emittente ha inviato al CO.RE.COM., in data 26 ottobre 2016, le registrazioni in formato elettronico della programmazione mandata in onda nel periodo dalle ore 00:00:00 del 26 settembre 2016 alle ore 24:00:00 del giorno 2 ottobre, tali registrazioni riportano i dati del gruppo data/ora e sono in formato AVI come da richiesta, a mezzo mail, del CO.RE.COM.;
- gli Ispettori tecnici dell'Ispettorato Territoriale Sicilia che si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva, al fine di acquisire le registrazioni della programmazione andata in onda dalle ore 00:00:00 del 26 settembre alle ore 24:00:00 del 2 ottobre hanno potuto visionare che tali registrazioni a video riportavano impresso il gruppo data/ora ed esclusivamente in fase di esportazione ed acquisizione di tali registrazione non venivano riportati tali dati a causa di un problema tecnico del programma riscontrato solo in fase di ispezione.

Il giorno 8 febbraio 2017 la società, sentita in audizione, ha ribadito che: “quanto contestato a verbale dai funzionari del MISE è da addebitare a problemi tecnici di conversione non dipendenti dall'emittente” ed ha rimandato alle memorie già presentate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0010547 del 28 febbraio 2017, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale nei confronti della società R.E.I. Canale 103 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “REI TV-LCN 89”.

Questa Autorità ritiene però che non sussistano gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione poiché l'emittente risulta aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui: “i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dagli stessi funzionari del Ministero dello sviluppo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

economico nel corso delle verifiche effettuate c/o la sede dell'emittente, e sottoscritto dalla parte, si evince, che le registrazioni richieste sono visionabili a video comprensive di data e ora e che solo in fase di esportazione dei *file* risultano, a causa di un problema tecnico di conversione, prive del gruppo data e ora. Pertanto le registrazioni risultavano correttamente conservate c/o la sede dell'emittente in ottemperanza all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11CONS.

Inoltre, il fatto che le registrazioni inviate su autonoma iniziativa della società, la quale ha in tal modo mostrato una più che proficua cooperazione all'istruttoria, "*non sono state giudicate ricevibili, in quanto la conversione del formato ne ha pregiudicato la leggibilità*", non può configurare una violazione dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in quanto la non leggibilità attiene non alla registrazione dei programmi presso la sede della società, ma alla duplicazione di dette registrazioni e, peraltro, da imputare ad un problema tecnico che, nel caso di specie, secondo quanto emerso dagli atti istruttori, non appare chiaramente riconducibile alla società;

RITENUTO, pertanto, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società R.E.I Canale 103 S.r.l., con sede legale in via Puliga n. 8, 95024 Acireale (CT), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "*REI TV-LCN 89*", per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società R.E.I. Canale 103 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "*REI TV-LCN 89*", per le motivazioni esposte in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi